



Prefettura – UTG di Pescara

Area II Raccordo con Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Li, 24 ottobre 2012

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di
BRITTOLI
BUSSI SUL TIRINO
CIVITELLA CASANOVA
CUGNOLI
MONTEBELLO DI BERTONA
POPOLI
TORRE DE' PASSERI

OGGETTO: decreto legge 22.6.2012, n. 83, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese". Art. 67 quater, comma 11 "Criteri e modalità della ricostruzione. Nuovo regime di incompatibilità.

Come è noto la recente legge 7.8.2012, n. 134, di conversione del decreto legge 22.6.2012, n. 83, c.d."Decreto Sviluppo"- pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11.8.2012 ed entrata in vigore il giorno successivo – con l'art. 67 *quater*, comma 11, ha introdotto una nuova ipotesi di incompatibilità oltre a quelle previste dall'art. 63 del d.lgs. n. 267/2000.

In particolare la norma recita che: *"Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e della regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge 29 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori o di collaudatore di tali opere nonché con l'esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni. Il regime di incompatibilità previsto dal presente comma si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti la ricostruzione"*.

La nuova ipotesi di incompatibilità prevista dalla normativa in questione, si inserisce nel più ampio e articolato ambito nel quale viene dichiarata la cessazione dello stato di emergenza in Abruzzo nonché delle relative strutture commissariali e modificato quindi l'assetto della *governance* del territorio.

La gestione della ricostruzione e dello sviluppo dei territori interessati dal sisma del 6 aprile 2009 viene, infatti, riportata nel sistema delle competenze ordinarie e di conseguenza la responsabilità di tutte le attività inerenti la ricostruzione dei centri danneggiati dal sisma viene trasferita in capo agli enti locali che fanno parte del "cratere sismico", così come individuati con i decreti del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.




Prefettura – UTG di Pescara

Area II Raccordo con Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Atteso che l'obiettivo prioritario del legislatore è di proseguire nella strategia operativa già intrapresa dalla struttura commissariale per la gestione dell'emergenza, improntata a garantire la trasparenza, l'imparzialità e la regolarità delle attività poste in essere per la ricostruzione, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di continuare a vigilare affinché l'opzione prevista dall'art. 67 *quater*, comma 11, venga esercitata nei termini indicati dalla normativa in questione (9 novembre p.v.), da parte di coloro che si trovavano in condizioni di incompatibilità il 12 agosto u.s., data di entrata in vigore della legge di conversione.

Alla luce delle considerazioni suesposte, si invitano le SS.LL. ad una attenta e scrupolosa osservanza delle delineate disposizioni normative in modo da acquisire tempestivamente un quadro dettagliato della situazione ed avere contezza del fenomeno e della relativa incidenza in ambito provinciale.

Si ringrazia per l'attenzione.

Il Prefetto
(D'Antuono)



sf